



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Direzione Centrale Rischio
Ufficio Entrate

Trasmissione via mail
Classificazione di D. C. Rischio
Processo: Aziende
Macroattività: indirizzi normativi/operativi
Tipologia: circolari e note di istruzioni
Fascicolo: Anno 2010
Chiavi di ricerca: Abruzzo
Autore: B.G.; D.N.
Pubblicazione su Minisito Rischio: SI

Alle Strutture Centrali e Territoriali

Oggetto: Sisma Abruzzo del 6.4.2009 – Nuove modalità di riscossione dei premi sospesi e proroga della sospensione.

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni¹, per informare che con riferimento al sisma dell'Abruzzo sono state emanate ulteriori disposizioni riguardanti le modalità di riscossione dei premi sospesi dal 6 aprile al 30 novembre 2009 nonché la proroga al 30 giugno 2010 del termine originario di scadenza della sospensione dei versamenti, già prevista al 30 novembre 2009.

Riscossione dei premi sospesi dal 6 aprile al 30 novembre 2009

La legge finanziaria 2010² ha modificato l'art. 25, comma 3, del decreto-legge n. 78/2009³, che aveva previsto la riscossione in 24 rate mensili a decorrere da gennaio 2010 dei premi, la cui sospensione era stata disposta dall'art. 1, comma 2, dell'OPCM n. 3754/2009.

Per effetto delle nuove disposizioni, la riscossione dei suddetti premi assicurativi avverrà, senza applicazione di oneri accessori, mediante 60 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2010.

La prima rata dovrà essere quindi versata **entro il 16 giugno 2010** e i successivi pagamenti rateali dovranno essere effettuati entro il giorno 16 di ogni mese, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in tema di versamenti unificati⁴, indicando nel modello F24 il numero richiesta **999140**.

Si ricorda che le nuove modalità di riscossione si applicano ai premi aventi scadenza nel periodo dal 6 aprile al 30 novembre 2009 dovuti dai datori di lavoro privati e dai lavoratori autonomi aventi sede legale ed operativa alla data del sisma nei territori della provincia dell'Aquila, Teramo e Pescara, individuati con i decreti n. 3 e 11 del Commissario delegato (codice di agevolazione 140).

Al fine di gestire le nuove modalità di recupero dei premi sospesi dal 6 aprile 2009 al 30 novembre 2009, verrà modificato in GRA, a livello centrale, il codice di agevolazione 140 già rilasciato.

¹ Note prot. 5043 del 8.4.2009, prot. 5571 del 5.5.2009, prot. 5882 del 19.5.2009, prot. 7359 del 20.7.2009, prot. 7860 del 6.8.2009 e prot. 10160 del 18.11.2009.

² Articolo 2, comma 198, lettera b) della legge 23 dicembre 2009, n. 191, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009 - Suppl. Ordinario n. 243.

³ Decreto-legge del 1.7.2009, n. 78 convertito in legge del 3.8.2009, n. 102.

⁴ Decreto legislativo 9.7.1997, n. 241, art. 18, comma 1, e successive modifiche e legge 17.5.1999, n. 144, art. 55, comma 5.

Proroga della sospensione dei versamenti dal 1° dicembre 2009 al 30 giugno 2010

Il decreto "Milleproroghe 2010"⁵ ha previsto che con successivi provvedimenti fosse disposta la proroga della sospensione dei versamenti dei premi assicurativi.

Con l'OPCM n. 3837 del 30 dicembre 2009⁶, all'art. 1, comma 1, come integrato dall'art. 9 dell'OPCM n. 3843 del 19 gennaio 2010⁷, è stato prorogato al **30 giugno 2010** il termine di scadenza della sospensione dei versamenti dei premi assicurativi, nei confronti dei datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi operanti alla data del sisma nei comuni individuati con i decreti n. 3 e 11 del 2009 dal Commissario delegato.

L'articolo 1, comma 2, dell'OPCM 3837 ha espressamente escluso dalla proroga della sospensione gli Istituti di credito ed assicurativi, pertanto per questi datori di lavoro la sospensione è terminata al 30 novembre 2009 e i premi aventi scadenza dal 6 aprile al 30 novembre 2009 dovranno essere versati in 60 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 giugno 2010, senza applicazione di interessi, secondo quanto disposto dalla finanziaria 2010.

Per quanto riguarda i versamenti la cui riscossione è sospesa per effetto della proroga al 30 giugno 2010, si indicano a scopo esemplificativo le rate del 16 febbraio e 16 maggio del premio di Autoliquidazione 2009/2010, le rate mensili relative a rateazioni concesse ai sensi della legge n. 389/1989 e tutti gli eventuali pagamenti aventi scadenza in detto periodo.

Si precisa, infine, che secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, ultimo periodo dell'OPCM n. 3837/2009, "non si fa luogo al rimborso di quanto già versato", pertanto eventuali versamenti effettuati prima della pubblicazione dell'ordinanza che ha disposto la proroga della sospensione non saranno restituiti.

Le modalità di riscossione dei premi aventi scadenza dal 1° dicembre 2009 al 30 giugno 2010, secondo quanto disposto dal comma 3, dell'art. 1 dell'OPCM in discorso, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Resta comunque fermo l'obbligo per i datori di lavoro aventi diritto alla sospensione dei versamenti di dichiarare, entro il 16 febbraio 2010, l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte relative al periodo assicurativo precedente (art. 28, comma 4, T.U. n.1124/65).

Per quanto riguarda i profili operativi, ai fini della gestione del nuovo periodo di sospensione, sarà creato in GRA il codice di agevolazione 143.

Tale codice sarà inserito con operazione centralizzata su tutte le PAT con codice di agevolazione 140 attivo e le competenti Sedi dovranno operare la revoca del codice di agevolazione 143 per gli Istituti bancari e assicurativi. A tale fine verranno trasmesse apposite liste di lavorazione.

IL DIRETTORE CENTRALE
Ing. Ester Roli

⁵ Articolo 1, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2009 n. 302.

⁶ Pubblicata sulla G.U. n. 6 del 9 gennaio 2010.

⁷ Pubblicata sulla G.U. n. 23 del 29 gennaio 2010.

ESTRATTO DISPOSIZIONI NORMATIVE RELATIVE AL SISMA ABRUZZO

Legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) – in G.U. n. 302 del 30-12-2009 - Suppl. Ordinario n. 243.

Art. 2.

Disposizioni diverse

Comma 198. All'articolo 25 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) dopo le parole: «6 giugno 2009» sono inserite le seguenti: «e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2009»;

2) il numero: «24» è sostituito dal seguente: «60»;

3) la parola: «gennaio» è sostituita dalla seguente: «giugno»;

b) al comma 3:

1) il numero: «24» è sostituito dal seguente: «60»;

2) la parola: «gennaio» è sostituita dalla seguente: «giugno».

TESTO COORDINATO dell'art. 25, commi 2 e 3 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Art. 25

Spese indifferibili

Comma 2. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 aprile 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2009, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante 60 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2010. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di marzo 2010. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Comma 3. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante 60 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2010.

Decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", in G.U. n. 302 del 30-12-2009.

Art. 1

Proroga di termini tributari, nonché in materia economico-finanziaria

Comma 10. Con provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è disposta, nei confronti di soggetti comunque residenti o aventi sede nei comuni individuati ai sensi del comma 2 del citato articolo 1 del decreto-legge n. 39 del 2009, la proroga della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

Comma 11. Agli oneri derivanti dal comma 10, per l'anno 2009, pari a 100 milioni di euro, si provvede, per lo stesso anno, con quota parte delle entrate derivanti dall'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni. A tale fine, dalla contabilità speciale prevista dal comma 8 del citato

articolo 13-bis, il predetto importo é versato, entro il 31 dicembre 2009, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI n. 3837 del 30 dicembre 2009 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009" - G.U. n. 6 del 9 gennaio 2010.

Art. 1

1. Nei confronti dei soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009¹, il termine di scadenza della sospensione dagli adempimenti e dei versamenti tributari, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, é prorogato al 30 giugno 2010. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti degli Istituti di credito e assicurativi.
3. Con successivo provvedimento saranno stabilite le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti sospesi in base al comma 1, anche mediante rateizzazione.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'art. 1, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI n. 3843 del 19 gennaio 2010 "Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile" - in G.U. n. 23 del 29 gennaio 2010.

Art. 9

1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3837 del 30 dicembre 2009, dopo le parole: «del 6 giugno 2009» sono inserite le seguenti parole: «e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009» e dopo le parole: «il termine di scadenza» e' aggiunta la seguente parola: «rispettivamente».

TESTO COORDINATO dell'art. 1, comma 1, dell'OPCM 3837:

Art. 1

1. Nei confronti dei soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009 *e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009*, il termine di scadenza *rispettivamente* della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, é prorogato al 30 giugno 2010. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

¹ ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI n. 3780 del 6 giugno 2009 in GU n. 132 del 10-6-09 "Attuazione del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009».

Art. 1

Sospensione degli adempimenti e dei versamenti

1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che, alla data del 6 aprile 2009, avevano il domicilio fiscale nei comuni individuati dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, sono sospesi dal 6 aprile al 30 novembre 2009, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, scadenti nel medesimo periodo. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche, compresi i sostituti d'imposta, aventi il domicilio fiscale o la sede operativa nei comuni di cui al comma 1.